Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914 — Roma — Sabato, 21 novembre — Numero 279

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nella stampa del regolamento approvato col R. decreto 13 luglio 1914, n. 1106, riguardante il personale delle dogane, e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 ottobre u. s., n. 260, per inesattezza della copia trasmessa dal Ministero delle finanze, occorse un errore, in quanto che il secondo comma dell'art. 47 che comincia con le parole: « Per l'ammissione, ecc. », non figura nel testo originale, e, quindi, tale comma deve intendersi soppresso.

*** Parimente, per inesattezza della copia trasmessa dal Ministero del tesoro, nella pubblicazione del R. decreto 15 novembre 1914, n. 1243, riguardante un prestito del Governo italiano a quello di Albania, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 corrente, n. 278, è incorso un errore, in quanto nel secondo capoverso della *parte espositiva* del decreto stesso, invece di « 5 milioni » come è scritto nell'originale, fu stampato « 8 milioni ».

LEGGI E DECRETI

Il numero 1238 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 13 della legge 19 giugno 1913, n. 632, recante provvedimenti per combattere l'alcoolismo;

Visto il testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª), nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 8 novembre 1889, n. 6517 (serie 3ª);

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e del Nostro ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1913, n. 632, recante provvedimenti per combattere l'alcoolismo, che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Nostri ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA — DARI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

REGOLAMENTO
per la esecuzione della legge 19 giugno 1913, n. 632 recante provvedimenti per combattere l'alcoolismo.

CAPO I.
Della licenza e dell'autorizzazione per la vendita al minuto delle bevande alcooliche

—

Art. 1.

Per ottenere l'autorizzazione stabilita nell'art. 1 della legge il richiedente deve provare di essere già munito della licenza di esercizio prescritta dall'art. 50 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª) e, se trattisi di venditore ambulante, di avere già conseguito il certificato d'iscrizione di cui all'art. 72 o il permesso di cui all'art. 74 della citata legge di pubblica sicurezza.

Per gli esercizi di vendita al minuto delle sole bevande indicate nell'art. 1 della legge, anche la licenza è richiesta al prefetto, il quale la rilascia conteporaneamente all'autorizzazione.

Art. 2.

Non può ottenere l'autorizzazione colui che sia stato condannato a pena restrittiva della libertà personale a tempo maggiore di tre anni, fino a che non abbia conseguito la riabilitazione nei modi di legge.

Art. 3.

L'autorizzazione per la vendita ambulante delle bevande, di cui all'art. 1 della legge non può essere concessa ai minorenni, nè a chi abbia riportata condanna a pena restrittiva della libertà personale a tempo maggiore di un anno per qualunque deli to, nè ai condannati a qualsiasi pena per resistenza o violenza all'autorità, per giuochi d'azzardo, per delitto contro il buon costume, o contro la sanità pubblica, o per ubbriachezza, fino a che non abbia conseguita la riabilitazione nei modi di legge, nè a chi sia sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza o sia ammonito o non possa provare la sua buona condotta.

Art. 4.

La licenza e l'autorizzazione sono valide esclusivamente non soltanto per le persone, ma altresì per i locali in esse indicati. La licenza e l'autorizzazione si richiedono anche quando si tratti di persone che vendono a non soci, presso associazioni o circoli privati, vino, birra, o qualsiasi bevanda alcoolica.

Qualora si tratti di esercizi che appartengano a enti collettivi, e che vendano anche a non soci, l'autorizzazione e la licenza si rilasciano al nome di persona che abbia la legale rappresentanza degli enti stessi ed in tale sua qualità.

Art. 5.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei certificati necessari a provare che il richiedente non si trova in alcuna delle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3. Essa è presentata al sindaco, che prima di sottoporla al parere della Giunta municipale richiede, ove trattisi di esercizio, all'ufficiale sanitario comunale il suo parere circa la corrispondenza dei locali alle condizioni igieniche necessarie.

La domanda coi documenti dev'essere trasmessa, entro 15 giorni dal a presentazione, all'autorità di pubblica sicurezza del circondario, che l'invia con le sue informazioni al prefetto.

Il parere dell'ufficiale sanitario di cui al primo comma deve dal sindaco richiedersi altresì sulle domande di licenza per l'apertura di esercizi di vendita al minuto di qualsiasi bevanda alcoolica.

Art. 6.

Chi intende aprire più di un esercizio di minuta vendita delle bevande indicate nell'art. 1 della legge deve ottenere altrettante autorizzazioni quanti sono gli esercizi.

Ciascuna di tali autorizzazioni vale soltanto per l'esercizio pel quale fu rilasciata, è personale e non è cedibile.

Per condurre l'esercizio col mezzo d'interposta persona, la domanda dell'autorizzazione deve essere accompagnata dai documenti necessari a provare che la persona medesima non si trova in alcuna delle condizioni indicate all'art. 53 della legge di pubblica sicurezza ed all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 7.

L'autorizzazione è rilasciata pei pubblici esercizi sul modello n. 1 allegato al presente regolamento e per le vendite ambulanti sul modello n. 2.

La licenza accordata a persona, che intenda vendere anche le bevande alcooliche indicate nell'art. 1 della legge, deve contenere la formula: « Salvo, per la vendita di bevande che contengono alcool in quantità superiore al 21 per cento del volume, il rilascio dell'autorizzazione a norma di legge ».

L'autorizzazione da rilasciarsi dal prefetto insieme con la licenza a termini del capoverso del precedente art. 1 è fatta sul modello num. 3.

Art. 8.

Sulle licenze temporanee di pubblico esercizio, rilasciate ai termini dell'art. 59 della legge di pubblica sicurezza, deve essere espressamente indicata la durata della loro validità.

Tuttavia nelle stazioni climatiche, di bagni o di cura, l'autorità circondariale di pubblica sicurezza ha facoltà di accordare le licenze temporanee per la durata dello straordinario concorso di persone, purchè non si tratti di esercizi destinati esclusivamente alla vendita delle bevande alcooliche di qualsiasi genere.

Art. 9.

Per il trasferimento di un esercizio pubblico, in cui si vendono bevande alcooliche di qualsiasi genere, da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso Comune non diviso in frazioni, è necessario l'assenso dell'autorità circondariale di pubblica sicurezza. Nel caso che l'esercente sia altresì munito dell'autorizzazione stabilita dall'art. 1 della legge, l'assenso è dato dal prefetto su parere favorevole della Commissione.

Le stesse norme si applicano qualora si tratti di cambiamento nella specie dello esercizio o di ampliamenti o di trasformazioni nei locali di esso.

L'assenso potrà essere accordato soltanto in seguito a verifica dei locali da parte dell'ufficiale sanitario a termini dell'art. 5 del presente regolamento e potrà essere negato qualora sussistano speciali ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, ovvero qualora il trasferimento o le trasformazioni proposte possano favorire la diffusione dell'alcoolismo.

L'autorità competente ha facoltà di sospendere o revocare la licenza o l'autorizzazione ove l'esercente, senza l'assenso ovvero contro il divieto dell'autorità stessa trasferisca o trasformi i locali dell'esercizio restando salva in ogni caso la applicazione delle pene incorse.

Art. 10.

Il proprietario od il fittaiuolo, che intenda vendere al minuto in sua casa il vino dei propri fondi, deve con la dichiarazione di cui all'articolo 49 del regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza far constare:

a) da quali fondi sia ricavato il vino;

b) l'estensione dei medesimi;

c) la quantità media del prodotto annuo e la parte di esso destinata alla minuta vendita;

d) in quali locali di sua abitazione od annessi ai fondi intenda vendere il prodotto.

L'autorità di pubblica sicurezza competente, riconosciuta la sussistenza delle asserite condizioni, stabilisce nella ricevuta della di-

chiarazione da farsi sul modello n. 4 il termine massimo entro il quale la vendita temporanea del vino deve esaurirsi.

CAPO II.

Della Commissione provinciale

Art. 11.

La Commissione provinciale è presieduta dal prefetto o dal consigliere di prefettura da lui delegato.

Art. 12.

Il funzionario di pubblica sicurezza scelto dal prefetto a far parte della Commissione deve avere grado non inferiore a quello di commissario.

Il prefetto incarica delle funzioni di segretario un vice-commissario ovvero un delegato di pubblica sicurezza.

Art. 13.

I membri elettivi della Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati.

Sono esclusi dalla conferma quelli che nel biennio antecedente non siano intervenuti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive od abbiano per qualsiasi causa mancato a più della metà delle sedute.

Per la legalità dell'adunanza della Commissione è necessario l'intervento di almeno tre membri, dei quali uno sia o il medico provinciale o il membro nominato dal Consiglio provinciale di sanità.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 14.

Il prefetto convoca la Commissione nel mese di gennaio di ciascun anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

In ogni caso sulle singole domande la Commissione deve deliberare entro due mesi dalla loro presentazione.

Art. 15.

La Commissione provinciale, in esecuzione dell'art. 7, primo comma, della legge, nel gennaio di ogni anno, tenuti presenti la popolazione residente in ciascun Comune od in ciascuna frazione secondo l'ultimo censimento e il numero degli esercizi rispettivamente in essi esistenti, dichiara se nel Comune o nella frazione il rapporto stabilito dalla legge stessa sia o non superato e conseguentemente quanti esercizi siano in più del rapporto ovvero quanti altri possono aprirsene. Nel procedere a tale computo assegna un esercizio anche al numero di abitanti inferiori a 500, ma non minore di 250, che eventualmente residui.

All'uopo le autorità circondariali di pubblica sicurezza debbono comunicare nel mese di dicembre di ogni anno alla Commissione l'elenco di tutti gli esercizi che effettivamente esistono in ogni Comune o frazione, con la indicazione della loro specie, ubicazione e del nome degli esercenti.

Art. 16.

Agli effetti dell'art. 7 della legge deve considerarsi come nuova licenza, quella richiesta da persona che voglia aprire un nuovo esercizio, oppure trasferire un esercizio esistente da una ad altra frazione dello stesso Comune, ovvero da persona che, essendo incorsa nella revoca di una precedente licenza, domandi successivamente di riattivare l'esercizio.

Art. 17.

Non sono compresi nel rapporto di cui all'art. 7 della legge:

a) gli alberghi e le locande a condizione che la somministrazione delle bevande alcooliche di qualsiasi genere sia fatta di regola soltanto a chi vi alloggia;

b) gli esercizi pubblici annessi a teatri, purchè non vi sia obbligo di consumazione e siano accessibili soltanto dall'interno e durante lo spettacolo e purchè rimanga esclusa la vendita allo esterno. Questa disposizione non si applica a favore degli esercizi annessi alle sale destinate principalmente a spettacoli cinematografici;

c) i pubblici esercizi annessi alle stazioni ferroviarie con ingresso soltanto dall'interno;

d) i pubblici esercizi da aprirsi nelle stazioni ferroviarie o tramviarie isolate e lontane dall'abitato, sempreché tali condizioni siano riconosciute dalla Commissione provinciale;

e) i pubblici esercizi temporanei indicati nell'art. 59 della legge di pubblica sicurezza e le vendite ambulanti di bevande alcooliche di qualsiasi genere.

Art. 18.

Nell'esprimere il proprio voto sulle domande di autorizzazione la Commissione deve tenere conto della specie dell'esercizio, del genere della clientela che lo frequenta o possa frequentarlo, del grado di diffusione dell'alcoolismo e delle condizioni sociali, morali e di pubblica sicurezza nel Comune, nella frazione o nel quartiere della città, in cui l'esercizio stesso è situato od in cui si chiede di aprirlo o di trasferirlo.

Art. 19.

In caso di richiesta di autorizzazione per vendita ambulante la Commissione tiene conto del numero degli esercizi esistenti nel Comune, e delle vendite ambulanti in esso già autorizzate, allo scopo di riconoscere se convenga negare l'autorizzazione stessa.

L'autorizzazione abilita il venditore ambulante ad esercitare lo smercio delle bevande alcooliche limitatamente al territorio del Comune, per il quale è stata rilasciata.

Art. 20.

La Commissione provinciale, nel determinare le distanze a norma dell'art. 3, ultimo comma, della legge, può stabilire distanze maggiori per gli esercizi in cui si vendono le bevande alcooliche indicate nell'art. 1 della legge stessa.

Art. 21.

La Commissione nello stabilire le norme generali di cui all'articolo 3 della legge, sentita la Camera di commercio, determina:

1° la durata massima in cui possono rimanere aperti i pubblici esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche a seconda delle seguenti categorie:

a) ristoranti e trattorie;

b) caffè e bars;

c) bottiglierie e fiaschetterie;

d) osterie e bettole;

2° le ore nelle quali, entro i limiti degli orari stabiliti, è permessa la vendita delle bevande di cui all'art. 1 della legge;

3° le condizioni concorrendo le quali, tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini locali, l'autorità competente possa, eccezionalmente per qualche esercizio, consentire il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte.

Art. 22.

Per gli alberghi e locande e per gli esercizi pubblici in cui si vendono esclusivamente bevande non alcooliche, come latterie, gelaterie, e simili, nonchè per gli altri esercizi ricordati nell'art. 50 della legge di pubblica sicurezza e non contemplati nel precedente art. 21, restano ferme, quanto all'orario di apertura e di chiusura, le disposizioni degli articoli 56 della legge di pubblica sicurezza e 57 del regolamento relativo.

Art. 23.

La vendita ambulante delle bevande alcooliche di cui all'art. 1 della legge dev'essere limitata alle sole ore del giorno fissate dalla Commissione provinciale.

Essa è sempre vietata nelle fiere, nonchè presso gli ospedali, can-

tieri, officine, scuole e caserme, entro i limiti delle distanze stabilite per gli esercizi.

Art. 24.

Nei casi previsti dall'art. 18 o dal successivo art. 35, e così in tutti i casi in cui la Commissione, provvedendo su richiesta dei privati, ritenga indispensabile procedere ad accertamenti sopra luogo, le spese relative sono a carico della parte richiedente.

Di regola i sopraluoghi sono eseguiti da un membro della Commissione a ciò appositamente designato di volta in volta dal presidente.

CAPO III.

Della vendita al minuto e del consumo di bevande alcooliche nei pubblici esercizi

Art. 25.

Non si reputa vendita al minuto di bevande alcooliche, agli effetti della legge contro l'alcoolismo e della legge di pubblica sicurezza, quella per la quale concorrano le seguenti condizioni:

a) che la vendita sia fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi fuori del locale di vendita;

b) che la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore al limite di mezzo litro per le bevande alcooliche indicate nell'art. 1 della legge e di due terzi di litro per le altre.

La vendita ambulante di bevande alcooliche è sempre considerata vendita al minuto.

Art. 26.

Si considerano bevande alcooliche aventi un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al di sotto di tale limite mediante diluizione o miscela all'atto della vendita al minuto.

Art. 27.

Il divieto di vendita nei giorni festivi e di elezioni amministrative o politiche delle bevande alcooliche, di cui all'art. 1 della legge non si estende agli alberghi ed alle locande purchè le somministrazioni siano fatte di regola a persone che vi alloggiano e in locali non aperti al pubblico; nè alle farmacie, purchè la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali a norma dell'art. 18 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie.

Art. 28.

Ai minori di anni 16 possono dagli esercenti essere somministrate durante i pasti bevande alcooliche, eccettuate quelle di cui all'articolo 1 della legge, restando fermo quanto dispone in ogni altra parte l'art. 58 del regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza.

Art. 29.

Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcooliche, di cui all'art. 1 della legge, che si trovano nei pubblici esercizi di vendita al minuto, o presso i venditori ambulanti, debbono portare all'esterno in modo visibile la designazione del liquore con la scritta: « Contiene alcool in quantità superiore al 21 per cento del volume ».

Art. 30.

È vietata nei pubblici esercizi la vendita al minuto di bevande alcooliche di qualsiasi genere alle quali si attribuiscano sui recipienti, o con annunzi nell'esercizio, proprietà curative specifiche.

Art. 31.

Negli esercizi di vendita al minuto di qualsiasi bevanda alcoolica non possono essere impiegate donne che non abbiano compiuto gli anni 18 di età, fatta eccezione per le persone della famiglia dell'esercente.

Tuttavia è in facoltà del prefetto di vietare, per ragioni di moralità e di ordine pubblico, l'impiego nei detti esercizi di donne anche maggiori di anni 18.

Art. 32.

Non è permesso somministrare al minuto bevande alcooliche, di cui all'art. 1 della legge, come premio di scommessa o di giuoco.

Art. 33.

La vendita al minuto di bevande alcooliche di qualsiasi genere non può mai farsi a prezzo ragguagliato ad ora od a frazione di ora.

Art. 34.

I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza o l'autorizzazione.

Hanno pure obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico, l'elenco delle bevande alcooliche indicate nell'art. 1 della legge che trovansi in vendita nell'esercizio, nonchè la riproduzione a stampa degli art. 3 (prima parte del terzo comma) 4, 5, 6 e 11 della legge e degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, del presente regolamento.

CAPO IV.

Disposizioni generali e penali

Art. 35.

A tutti gli effetti della legge e del presente regolamento si considerano frazioni quelle indicate come tali dal censimento ed anche il capoluogo nei Comuni divisi in frazioni.

Nel caso in cui un gruppo di popolazione non sia indicato separatamente nel censimento, la Commissione, in base a documentata istanza, può riconoscerlo come frazione agli effetti suindicati, purchè si trovi isolato o lontano da altro centro abitato.

Art. 36.

Nel caso che l'autorità giudiziaria od amministrativa abbia ordinato rispettivamente la revoca o la sospensione della licenza a termini dell'art. 10 della legge, e l'esercizio non sia stato chiuso, i provvedimenti per la chiusura di ufficio saranno adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, previa diffida e trascorso il termine di tre giorni.

Analogamente si procede quando siano aperti esercizi pubblici senza la licenza o l'autorizzazione, ovvero nei casi di sospensione o di revoca previsti dalla legge e dal regolamento di pubblica sicurezza o dal presente regolamento, salva sempre l'applicazione delle pene in cui il trasgressore sia eventualmente incorso.

Art. 37.

Le autorità circondariali di pubblica sicurezza, nonchè le autorità sanitarie competenti, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcooliche di qualsiasi genere, hanno sempre facoltà di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi e nelle forme previsti dalla legge 11 luglio 1904, n. 388, portante disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, nonchè dal relativo regolamento.

Il prelevamento dei campioni però è limitato a sole due bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorità richiedente.

Una di tali bottiglie per l'accertamento del grado di alcool è inviata ad uno dei laboratori indicati negli articoli 8 e 9 della suddetta legge 11 luglio 1904, n. 388, e l'altra è conservata ad eventuale disposizione dell'autorità giudiziaria.

I campioni non utilizzati si restituiscono all'esercente.

Art. 38.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando l'accerta-

mento delle contravvenzioni lo richieda o l'esercente contesti la natura od il grado alcoolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione. Essi hanno facoltà di entrare nei pubblici esercizi in qualunque ora.

Art 39.

La denunzia di apertura delle fabbriche o dei depositi di essenze per la confezione delle bevande alcooliche di qualsiasi genere dev'essere presentata al prefetto per iscritto 15 giorni prima dell'apertura, insieme con l'elenco delle essenze che si intende di fabbricare o di tenere in deposito.

La denunzia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti deve presentarsi pure per iscritto al prefetto non oltre il termine di quindici giorni.

Analogamente si procede per la denunzia delle variazioni che occorresse apportare all'elenco.

Art. 40.

La quota che spetta, a termini dell'art. 12 della legge, ai funzionari ed agli agenti che hanno accertato le contravvenzioni, è di un quarto del prodotto delle pene pecuniarie al netto delle spese relative alla contravvenzione.

Art. 41.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento, in quanto non costituiscano infrazioni già previste dalla legge, sono punite con l'ammenda fino a lire cento.

CAPO V.

Disposizioni transitorie

Art. 42.

Le licenze per la vendita di bevande alcooliche rilasciate anche per la vendita delle bevande indicate nell'art. 1 della legge, continueranno, per tale parte, ad essere valide fino al definitivo provvedimento del prefetto sulla domanda dell'autorizzazione speciale, da presentarsi entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 43.

Per l'adempimento di quanto è disposto nei precedenti articoli 29, 30, 31 è accordato agli interessati il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
SALANDRA.

Il ministro di grazia e giustizia
DARI.

Modello n. 1.

Marca da bollo
da cent. 60

IL PREFETTO

della Provincia di . . . .

. . . .

Vista la domanda del signor . . . .;
Vista la legge 19 giugno 1913, n. 632, nonchè il relativo regolamento;
Sentito il parere della Giunta comunale di . . . .;
Visto il voto favorevole della Commissione provinciale;

AUTORIZZA

il signor . . . . di . . . .
esercente . . . .
in . . . . via . . . .
munito di licenza rilasciatagli dal . . . .
di . . . . il . . . .
n. . . . . a vendere nel suo esercizio bevande contenenti alcool in quantità superiore al 21 per cento del volume, sotto la stretta osservanza delle disposizioni della legge e dei regolamenti vigenti sulla materia.

La presente autorizzazione è strettamente personale e vale fino al 31 dicembre del corrente anno.

Dato a . . . . li . . . . 19 . .

Il prefetto
. . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
SALANDRA.
Il ministro di grazia e giustizia
DARI.

Modello n. 2.

Marca da bollo
da cent. 60

IL PREFETTO

della Provincia di . . . .

. . . .

Visto il certificato di iscrizione rilasciato dall'ufficio di pubblica sicurezza di. . . . .
in data . . . . n. . . . . a . . . .
di . . . . esso venditore ambulante di . . . .
. . . . nel Comune di . . . .
Vista la domanda del detto . . . .;
Vista la legge 19 giugno 1913, n. 632 e il relativo regolamento;
Sentito il parere della Giunta comunale ed avuto il voto favorevole della Commissione provinciale;

AUTORIZZA

il sunnominato . . . . a vendere ambulantemente bevande contenenti alcool in quantità superiore al 21 per cento del volume, sotto la stretta osservanza delle disposizioni della legge e del regolamento.

La presente autorizzazione è strettamente personale e vale fino al 31 dicembre del corrente anno.

Dato a . . . . li . . . . 19 . .

Il prefetto.
. . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
SALANDRA.
Il ministro di grazia e giustizia
DARI.

Modello n. 3

Marca da bollo
da cent. 60

IL PREFETTO

della Provincia di . . . .

Vista la domanda del signor . . . .;
Viste le disposizioni della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 e della legge 19 giugno 1913, n. 632, nonchè quelle dei relativi regolamenti;
Sentito il parere della Giunta comunale di . . . .;
Visto il voto favorevole della Commissione provinciale;

DÀ LICENZA

al signor . . . . di. . . . . per apertura di un . . . . nel comune di . . . .
via . . . . sotto l'insegna . . . . od

AUTORIZZA

lo stesso signor . . . . a vendere al minuto in detto esercizio bevande contenenti alcool in quantità superiore al 21 per cento del volume, sotto la stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla materia.

La presente licenza ed autorizzazione è strettamente personale e vale fino al 31 dicembre del corrente anno.

Dato a . . . . li . . . . 19 . .

Il prefetto

. . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
SALANDRA.
Il ministro di grazia e giustizia
DARI.

Modello n. 4

Marca da bollo
da cent. 60

L'AUTORITÀ di P. S. di . . . . . .

Vista la dichiarazione presentata dal signor . . . . di . . . . ai termini dell'art. 49 del regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza per vendere temporaneamente vino prodotto dai fondi di cui esso è . . . . (1);

Accertato che il vino destinato alla vendita venne prodotto nei fondi suddetti, siti nel territorio di . . . . e che la vendita avrà luogo nel locale . . . . in via . . . . ;

Visti gli articoli 7 della legge 19 giugno 1913, n. 632 e 10 del relativo regolamento;

PRENDE ATTO

della dichiarazione del signor . . . . il quale rimane autorizzato a vendere, senza licenza, il proprio vino nel locale . . . . sito in questo Comune, via . . . . alla condizione che la vendita sia limitata alla durata di mesi . . . giorni . . . . . da oggi e che siano osservate tutte le disposizioni della legge e dei regolamenti vigenti sulla materia.

Il presente certificato è strettamente personale e potrà essere revocato in caso di abuso, salvo le penalità comminate dalla legge.

Dato a . . . . li . . . . 19 . .

Il . . . .

(1) Indicare se proprietario, fittaiuolo, mezzadro, colono, ecc. . . o in generale il titolo per cui il dichiarante abbia diritto di godere in tutto o in parte i frutti del fondo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
SALANDRA.
Il ministro di grazia e giustizia
DARI.

Il numero 1356 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti il testo unico delle leggi sulla sanità pubblica, approvato col Nostro decreto del 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento generale sanitario, approvato col precedente Nostro decreto del 3 febbraio 1901, n. 45;

Vedute le leggi sugli ordinamenti scolastici del Regno;

Riconosciuta l'opportunità di coordinare l'azione dell'Amministrazione sanitaria con quella dell'Amministrazione scolastica nel campo dell'igiene scolastica e dell'igiene pedagogica;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una Commissione centrale consultiva per l'igiene scolastica e l'igiene pedagogica.

La Commissione dà parere sulle questioni sottoposte al suo esame dai ministri interessati e fa studi e proposte sulle accennate materie di sua competenza.

Art. 2.

La Commissione è composta del direttore generale della sanità pubblica, dei tre direttori generali dell'istruzione primaria e popolare, dell'istruzione media e normale e dell'istruzione superiore, di un membro del Consiglio superiore di sanità e di un ingegnere esperto nell'ingegneria sanitaria, nominati dal ministro dell'interno, e di un professore ordinario di igiene di R. Università nominato dal ministro della pubblica istruzione.

I membri di nomina ministeriale durano in carica due anni.

L'ufficio di segreteria della Commissione è affidato a quattro funzionari, due nominati dal ministro dell'interno e due dal ministro della pubblica istruzione.

La Commissione ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

La Commissione nomina nel suo seno il proprio presidente e si riunisce, di regola, in sessione ordinaria due volte l'anno e in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo creda opportuno.

Art. 4.

Per la legalità delle adunanze si richiede l'intervento di almeno quattro commissari.

In caso di assenza del presidente, ne esercita le funzioni il commissario che all'uopo la Commissione designerà volta per volta. I partiti si prendono a maggioranza e sempre a voti palesi. A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 5.

Ai componenti della Commissione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 23 e 24 del R. decreto 4 maggio 1911, n. 424.

La somma a tal uopo occorrente farà carico al capitolo 18 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1914-915 e pei corrispondente dei successivi esercizi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — DANEO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto dell'11 ottobre 1914:

De Benedictis cav. Domenico, capitano fanteria, promosso maggiore con anzianità 31 maggio 1914.

I seguenti capitani sono promossi al grado di maggiore:

Arma di fanteria.

Ferrabò cav. Vittorio — Sibilla cav. Eugenio — Greco cav. Luigi — Miraldi cav. Carlo.

Bianchi cav. Edoardo — Cicu cav. Arturo — Pioletti Giuseppe — Perini Giuseppe — Venanzi Tito — Tirelli cav. Italo — Francia cav. Guglielmo — Masi cav. Alceste — Fonte cav. Raffaele — Strabelli Vitaliano — Vicoli Giulio — Mengoli cav. Giorgio — De Albertiis Augusto — Zagari Edoardo — Albertieri Antonio — Bianchi Angelo — Caliani cav. Vincenzo — Tosoni cav. Davide — Bianchi cav. Ugo — Pelloux cav. Alberto — Labriola Michele — Bernardis cav. Vittorio — Perolo cav. Pietro — Marincola Tizzano Vittorio — Piscicelli Michelangiolo — Dalla Santa Giuseppe — Sanetti cav. Odoardo.

Gastaldello Giuseppe, tenente veterinario, promosso al grado di capitano.

Con R. decreto dell'8 novembre 1914:

Piccioni cav. Girolamo, capitano personale permanente distretti, promosso maggiore.

I seguenti capitani sono promossi al grado di maggiore con anzianità 11 ottobre 1914:

Arma dei carabinieri reali.

Alfano cav. Pietro — Masi cav. Giuseppe — Tavolacci cav. Oreste.

Arma di fanteria.

Battista cav. Florindo — Bellisai cav. Agostino — Trinchero cavalier Giovanni — Mensi cav. Stefano — Zaza cav. Ferdinando — Fochi cav. Eligio — Fossi cav. Luigi — Giubilei cav. Oreste — Davolo-Marani cav. Augusto.

Zonchiello cav. Giacomo — Albarella cav. Roberto — Lello Gaetano — Castellari cav. Achille — Rossetti cav. Torquato — Ongaro cav. Giuseppe — Gianfreda cav. Giovanni — Piersante cav. Paolo — Gaudio cav. Vincenzo — Negri cav. Raffaele — Palmieri cav. Giuseppe — Pietropavolo cav. Alessandro — Cavallo cav. Guglielmo — Pardo cav. Samuele — Vieri cav. Lorenzo — Mascio cav. Mariano — Pierantoni cav. Ettore — Bourbon del Monte S. Maria cav. Giuseppe — Novaro cav. Pasquale — Gigli Antonio — Triolo cav. Pietro — Vivanet cav. Francesco — De Angelis cav. Cesare — Errico Giuseppe — De Melio Giovanni — Romualdi cav. Ciro — Tornello Gaetano — Barboni cav. Giuseppe.

Sandi nobiluomo patrizio veneto nobile di Feltre cav. Ippolito — Cioffi Roberto — Petrone cav. Francesco — Catermi cav. Carlo — Alfano cav. Giuseppe — Umiltà cav. Ferruccio — Carlotti Enrico — Pugliese cav. Tommaso — Vanin cav. Antonio — Faulisi cav. Giuseppe — Schenardi cav. Ugo — Cafiero cav. Giuseppe — Amoretti cav. Ernesto — Giovannini Gerardo — Ramus Paolo — Maresca Gaspare — Currò Francesco — Cipriani Ettore — Nigri cav. Michele — Siracusa Alberto — Macor cav. Luigi — Berrilli Luigi — Superchi Paride.

Arma di cavalleria.

Albertotti cav. Tommaso.

Arma di artiglieria.

Madonna cav. Raffaele — Gallini cav. Fausto.

Arma del genio.

Van Axel Castelli nobile patrizio veneto conte dell'Impero austriaco cav. Giuseppe — Bona Giuseppe Felice — Uliari Felice.

Personale permanente dei distretti.

Bonsignorio cav. Giacomo — Marra cav. Emerico — Albino Giuseppe — Bruno Alfredo — Vismara cav. Paolo — Vella Giuseppe.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali di sussistenza.

Colavito cav. Gregorio — Bonardi cav. Michele — Isidoro cav. Gaetano — Bisceglia cav. Nicola.

Corpo d'amministrazione.

Violini cav. Riccardo — Monge Roffarello cav. Giovanni — Bobbio cav. Carlo — Moneti cav. Silvio — Righi cav. Vittorio — Lentini Ciro — Fratini Senso — Folino cav. Domenico — Corradini cav. Francesco — Polacci cav. Pio.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto dell'11 ottobre 1914:

Ferretti Pietro, (B) sottotenente — Oliviero Giulio, id. — Bianco-Crista Lodovico, id., promossi tenenti.

I seguenti sottotenenti di fanteria sono promossi al grado di tenente:

Rossi Erminio (B) — Surico Amino — Guariglia Giocondo (B) — Ghisu Giuseppe — Cuffaro Tommaso — Abbate Giacomo — Caporale Nicodemo (B) — Angeletti Angelo — Armand-Ugon Armando (B) — Diamanti Luigi — Romano Tullio — D'Aurelio Romeo — Di Felice Pierino — Quaranta Cesare — Ferrara Tito (B) — Feci Livio (B) — Corvetto Cesare — De Simone Salvatore — Guardabassi Gualtiero.

Zuccaro Guido, sottotenente cavalleria, promosso tenente.

I seguenti sottotenenti nell'arma d'artiglieria sono promossi al grado di tenente:

Rocca Mario — De Crescenzo Elettro — Lessona Silvio.

I seguenti sottotenenti del genio sono promossi al grado di tenente:

Cirone Giovanni — Alessandrini Giovanni.

I seguenti sottotenenti medici di complemento sono promossi al grado di tenente:

Schifone Michele — Forte Giuseppe — Barbano Riccardo — Ravasi Raffaele — Marras Francesco — Ferrari Luigi — Rodi Giuseppe — Pirisinu Giacomo — Padalino Giovanni — Pansera Giuseppe — Peano Luigi — Pagliaro Giuseppe — Fiore Giovanni — Bolognese Roberto — Gemelli Benigno — Fimiani Donato — Ce-

lesia Albino — Galfami Paolo — Di Fiori Sebastiano — Trezzi Antonio — Napoli Antonino — Saccà Domenico — Rapisarda Antonino — Sabini Giuseppe — Lo Bianco Domenico — D'Avino Filippo.

Bruno Gaetano — D'Elisa Gaetano — Ambrosino Salvatore — Marano Antonino — Corchione Luigi — Floris Paolo — Blundo Giuseppe — Caramia Pietro — Viglione Francesco — D'Angelo Salvatore — Delogu Giommaria — Forlani Domenico — Martellini Ernesto — Mega Angelo — Cristini Ottorino.

Con R. decreto del 1° novembre 1914:

Mondini Giulio, sottotenente fanteria, trasferito nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale.

De Giorgis Pietro, id. id., accettata la volontaria rinunzia al grado.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, a loro domanda, e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale:

Lucidi Ezio, (B) tenente — Modena Leone, id. — Fusaro Giov. Battista, sottotenente.

Veneziale Alfredo, capitano medico — De Matteo Emilio, tenente medico, dispensati da ogni eventuale servizio militare per età.

Principe Antonio, id id., inscritto nel ruolo degli ufficiali medici di milizia territoriale.

Canessa Giuseppe, id. id., id. id. id.

I seguenti ufficiali medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per età, e sono inscritti, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale:

Olivero Camillo — Merlini Luigi — Russo Gabriele — Carraturo Pietro — Ingraldo Vito — De Angelis Giovanni — Galigani Alberto — Cancellieri Francesco.

Costa Romolo, tenente medico, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per età, ed è inscritto nel ruolo degli ufficiali medici di riserva.

I seguenti militari laureati in medicina e chirurgia, sono nominati sottotenenti medici di complemento:

Motolese Ciro — Parigi Ettore — Ferrari Ugo — Salsano Gaetano.

Con R. decreto dell'8 novembre 1914:

Galeone Claudio, sottotenente medico — Mendola Giuseppe, id. id., accettata la volontaria rinunzia al grado.

Ranieri Pasquale, sottotenente di sussistenza, promosso tenente.

I seguenti militari di truppa sono nominati sottotenenti di complemento di fanteria:

Provenienti dai sottufficiali che hanno compiuto la ferma di sottufficiali:

Fontana Amerigo — Botta Eduardo — Fabbrichesi Riccardo — Perucchi Silvio — Isabella Arturo.

Buonocore Giuseppe — Pedaci Angelo Ogliari Domenico — Cesari Giorgio.

Provenienti dagli allievi degli Istituti militari:

Molinari Achille — Debenedetti Enrico — Levi Giorgio — Albertini Paolo — Lobetti-Bodoni Adriano — Fioretti Eugenio — Bonamico Giuseppe.

Provenienti dagli allievi ufficiali:

Malesani Emilio — Damerini Antonio — Bordone Lorenzo — Losito Antonio — Tuccimei Tito — Ferretti Giulio — Scarfò Nicodemo — Capello Luigi — Coccanari Ferruccio — Cescotti Faustino — Atzeni Celso — Maiorana Carlo — Bodini Giuseppe — Silvagni Valentino — Etzi Carlo — Garosi Nello — Rondi Umberto — Pucci Roberto — Azzali Mario — Heiss Giorgio — Agostinucci Domenico — Biondi Guido — Riccadonna Paolo — Borin Antonio — Scaetta Elios — Montalcini Valerio — Anagni Agostino — Parodi Giuseppe — Zanello Giovanni — Vergiati Ettore — Clarkson Vincenzo — Capasso Raffaello — Perroni Davide — Bordano Ettore — Emanuelli Giuseppe — Gastaldi Carlo — Aldè Giuseppe — Licari Biagio — Scolari Felice — Arena Giuseppe — Bormida Adolfo — Zacchini Domenico — Ugolini Bruno — Bert Guido — Bravi Eugenio — Francescato Ennio — Castagna Lelio — Alliney Guido — Genna Michele — Belli Tommaso — Bellentani Pietro — Certese Giuseppe — Monti Francesco — Rusca Luigi — Bourbon Del Monte Carlo — Braccioni Josto — Tirabassi Aurelio — Gallimini Attilio — Gastaldi Francesco — De Gasperi Giovanni Battista — Mancini Giuseppe — Bertora Ettore — Sartori Luigi — Germani Ampelio — Laurora Francesco — Bezzio Luigi — Cimolino Ermando — Poletti Mario — Macri Antonio — Cavalli Antonio — Simi Carlo — Palazzo Carlo — Cadeddu Giuseppe — Taggi Massimo — Nasazzi Antonio — Picco Alberto — Croizat Leone.

Gualdazzini Francesco — Peta Gugliemo — Piani Mario — Ruga Alfredo — Cane Giuseppe — Rubini Luigi — Giovesi Ennio — Stagno Gabriele — Boni Andrea — Federico Giuseppe — Pescatore Gennaro — Rizzoli Tullio — Bellizzi Nicolino — Miglio Giovanni — Turola Luigi — Gualdi Ciro — Tegani Raffaello — Pompele Mario — Mangili Giuseppe — Stacchino Enrico — Tafi Gino — Cervellera Vincenzo — Parodi Ubaldo — Suozzani Carlo — Luvelli Pasquale — Cirani Luigi — Porta Giulio — Dalla Verde Edoardo — Arpaia Luigi — Scaringi Giuseppe — Berlese Angelo — Lupi Tito — Lentini Vittorio — Pozzato Ernesto — Biego Alessandro — Baldan Sergio — Fochessati Girolamo — Gurini Bruno — Ciaceri Francesco — Serra Mario — Bozzarelli Ambrogio — Montano Alfredo — Gino Mario — Fazio Giuseppe — Curà Giulio — Besio Armando — Cenci Lodovico — Giasatto Leopoldo — Cuvertino Francesco — Taddei Angelo — Lumini Giovanni — La Grassa Filippo — Affer Virgilio.

Prando Paolo — Piantanida Davide — Cantone Mario — Bertola Carlo — Fazio Antonino — Basile Guido — Rossi Italo — Tempesta Vittorio — Franchella Eduardo — Vitullo Aldo — Santelia Alfonso — Furicelli Dionigi — Lolli Apollinare — Mina Luigi — Di Nardo Livio — Garnero Attilio — Roscioli Giuseppe — Blasi Walter — Giocoli Alfredo — Icardi Alessandro — Micheloni Tullio — Barbetti Agostino — Venuti Giuseppe — Givogre Ottavio — Tempesti Carlo — Valsecchi Ernesto — Niccolai Ugo — Macari Angelo — Citarelli Riccardo — Masini Teocrito — Susini Bruno — Mansoldo Guido — Serena Enrico — Forra Alfredo — Fanelli Angelo — Oliveri Corrado — Majer Giuseppe — Chabloz Luigi — Anedda Efisio — De Luca Nicola — Frezzan Federico — De Lellis Pietro — Rossetti Michele — Agazzani Antonio — Maraglino Cosimo — Croce Raffaele.

Centola Francesco — Giomini Alessandro — Londero Arnaldo — Salimei Alfredo — Marsiglia Guido — Laricchiuta Nicola — Filaferro Francesco — Motta Emilio — Borella Luigi — Morana Nicolò — Scarano Alberto — Brusa Erminio — Bellani Ercole — Leonardi Gaetano — De Palo Luigi — Macciocchi Olimpio — Esposito Giuseppe — Dagna Italo — Romano Giuseppe — Quinteri Edgardo — Borella Emilio — Murè Luigi — Girolla Mario — Sinisi Pasquale — Fulfaro Alfredo — Balducci Serafino — Maione Arturo — Fiore Pier Luigi — Zucco Domenico — Cappa Giovanni.

Spighi Enrico — Scafati Giulio — Biava Carlo Alberto — Moy Rinaldo — Selvaggi Pietro — Saggini Renzo — Bruno Pasquale — Perin Antonio — Zanasi Celestino — Garetti Bruno — Gasperetti Vincenzo — Perrini Mario — Billia Guido — Chiapusso Pietro — Galli Mario — Ottino Pietro — Grassi Carlo — Bonciani Aldo — Abbondanza Ultimo — Giorgi Costantino — Perin Aldo — Segre Cesare — Sartori Annibale — Rosano Umberto — Introna Giuseppe — Pompili Pompilio — Mango Roberto — Lui Guido — Roccella Giambattista — Marini Pietro — Cangemi Salvatore — Gros Giovanni — Milazzo Giorgio — Marmiroli Bruno.

Viselli Vincenzo — Manfredi Francesco — Ambrosini Nicola — Barrotta Nicola — Arnao Luigi — Paolini Aldo — De Juliis Mario

— Calavalle Gennaro — Marini Pio — Del Din Prospero — Biffoli Corrado — Peronino Pierino — Parizzi Ettore — Agostoni Carlo — Borghini Giuseppe — Foco Giuseppe — Balestrini Giuseppe — Alfino Ugo — Fede Giovanni — Trivero Luigi — Maggini Gisberto — Scrimin Luigi — Torre Michele — Fiechter Roberto — Battaglia Giuseppe — Gay Cirillo — Via Roberto — Agrippa Angelo — Bandini Emilio — Bertolotto Luigi — Chiari Giovanni — Martini Riccardo — Davini Platone — Molinari Domenico — Rinolfi Giorgio — Marini Annibale — Ballerini Andrea — De Ferraris Massimo.

(Continua)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con R. decreto del 18 ottobre 1914:

Puccio Camillo, cancelliere di sezione del tribunale di Palmi, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri sei mesi.

Capozza Salvatore, cancelliere della pretura di Monteroni di Lecce, nominato segretario di sezione della R. procura di Trani, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella aspettativa medesima per altri quattro mesi.

Galli Francesco, sostituto segretario della R. procura di Urbino, in aspettativa per infermità, è, d'ufficio, confermato nella stessa aspettativa per altri mesi sei.

Borea Bartolomeo, vice cancelliere del tribunale di Oneglia, in aspettiva per infermità, è richiamato in servizio nello stesso tribunale di Oneglia.

Con decreto Ministeriale del 15 ottobre 1914:

Mazzuca Michele, vice cancelliere del tribunale di Catanzaro, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio nello stesso tribunale di Catanzaro.

Zugaro Luigi, aggiunto di cancelleria di 3ª classe nella pretura di Pescina, è collocato in aspettativa per adempiere all'obbligo della leva militare.

Culto.

Con R. decreto dell'8 ottobre 1914,
registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1914:

È stato concesso il R. assenso al rescritto dell'arcivescovo di Udine in data 24 gennaio 1914, con il quale la cappellania coadiutorale di Santa Giustina e la mansioneria Piccini in Pozzo di Codroipo vennero smembrate dalla parrocchia di San Lorenzo in Sedegliano per formare una parrocchia autonoma con sede in Pozzo.

Con R. decreto dell'11 ottobre 1914,
registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1914:

È stato concesso il R. assenso al trasferimento della parrocchia di San Giovanni in Corte nella chiesa di Santa Maria del Soccorso in Napoli ed alla nuova circoscrizione territoriale.

Con Sovrana determinazione del 15 ottobre 1914:

È stata autorizzata la concessione del *R. placet* all'atto capitolare, con il quale il sacerdote Pietro Boveri è stato eletto vicario capitolare della vacante diocesi di Tortona.

Con R. decreto dell'3 ottobre 1914,
registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1914:

Sono stati autorizzati ad accettare:

La fabbriceria parrocchiale di Bulciago la donazione di una casa ed annessi fatta dal sacerdote Francesco Corti.

La fabbriceria parrocchiale di S. Pietro in Comuneglia (Varese Ligure) l'eredità del valore di circa lire 3500 lasciata dal fu Domenico De Paoli.

La fabbriceria della cattedrale di Forlì il legato di una parte d'un immobile urbano, valutata circa duemila lire, disposto dalla fu Maria Rossi.

La fabbriceria parrocchiale di Santa Zita in Genova il legato di lire tremila, disposto dalla fu Elisabetta Porcellana.

Il parroco di Santa Maria Assunta in Moliterno il legato di lire duemila, disposto dal sacerdote Pietro De Nito.

La fabbriceria parrocchiale di Sant'Ambrogio in Omegna. il legato di lire 1300, elevato dagli eredi a lire 1400, disposto dal fu Giovanni Re.

L'arciprete parroco della chiesa madrice di rito greco di Palazzo Adriano il legato di due immobili urbani del valore di L. 1648, disposto dal fu Giuseppe Collidà.

Lo stesso arciprete, in via di sanatoria, la donazione di un immobile urbano del valore di oltre lire 641, disposta dal fu Giuseppe Collidà.

La fabbriceria parrocchiale di S. Leonardo in Pallanza il legato di lire 500 disposto dalla fu signora Mariotta Peroli vedova Rossi.

Il parroco di S. Siro in Poggi S. Siro, comune di Ceva, il legato di alcuni fondi rustici del valore di lire 900, disposto dalla fu Giuseppina Adriano vedova Bertino.

Il parroco della SS. Annunziata in S. Marco in Lamis il legato di alcuni immobili urbani, del complessivo valore di oltre lire 20.000, disposto dal fu Raffaele Del Buono fu Francescantonio.

La fabbriceria parrocchiale di Santa Maria di Thiene la donazione d'un appezzamento di terreno del valore di lire mille, offerta dal conte Guardino Colleoni Porto.

Il rettore della chiesa di N. S. della salute in Torino il legato di quattro obbligazioni Ferrovia Vittorio Emanuele, disposto dal fu Luigi Moriondo.

La fabbriceria parrocchiale di Valora Fratta l'eredità lasciata dalla fu Carolina Corti.

La fabbriceria parrocchiale di S. Eufemia in Verona il legato dell'annua somma di lire 312, disposto dal fu Carlo Martinelli.

Con R. decreto del 23 agosto 1914,
registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1914:

Venturini cav. Luigi, archivista di 1ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è nominato archivista capo nel Ministero stesso.

Targhini Alfredo, applicato di .ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è nominato archivista di 2ª classe nel Ministero stesso.

Con decreto Ministeriale del 23 agosto 1914,
registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1914:

Giudici Luigi, archivista nel Ministero, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe.

Alegiani Oreste, applicato nel Ministero, è promosso in soprannumero dalla 2ª alla 1ª classe.

Galgani Gino, applicato nel Ministero, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe.

Dafaro Pasquale, applicato di 1ª classe, in soprannumero nel Ministero, è posto nel ruolo organico degli applicati di 1ª classe.

Con R. decreto del 13 settembre 1913,
registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1914:

Marrocchi Generoso, applicato di 1ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per causa d'infermità, per la durata di due mesi.

Con decreto Ministeriale del 19 settembre 1914, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1914:

Bartolomei Giulio, inserviente nel Ministero, è collocato in aspettativa per servizio militare.

Con decreto Ministeriale del 23 settembre 1914, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1914:

Di Ciò Giuseppe, segretario nel Ministero, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe.

Curcio cav. Francesco, segretario nel Ministero, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe.

Parisi Carlo, segretario nel Ministero, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe.

Manca Antonio, segretario nel Ministero, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe.

Jannelli Palmiero, segretario nel Ministero, è promosso dalla 4ª alla 3ª classe.

Longo Luigi, segretario nel Ministero, è promosso dalla 4ª alla 3ª classe.

Faggella Alfonso, segretario di 4ª classe nel Ministero, in soprannumero, è collocato nel ruolo organico dei segretari di quarta classe.

Con R. decreto del 27 settembre 1914, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1914:

Ventura Antonio, uditore giudiziario, nominato sostituto procuratore del Re di 4ª categoria presso la R. procura di Lucera, è nominato, in seguito a concorso, segretario di 4ª classe nella carriera amministrativa nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Nonnis Antonino, uditore giudiziario, nominato sostituto procuratore del Re di 4ª categoria presso la Regia procura di Arezzo, è nominato, in seguito a concorso, segretario di 4ª classe nella carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Magistratura.

Con R. decreto del 22 ottobre 1914:

Ricolfi cav. Pietro, consigliere della Corte d'appello di Genova, è collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte d'appello.

Sellenati cav. Antonio, consigliere della Corte di appello di Genova, è collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte di appello.

Pinzolo cav. Francesco, consigliere della Corte d'appello di Catanzaro, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità, per quattro mesi.

Il Nostro decreto 1° ottobre 1914, nella parte riguardante il tramutamento del giudice Oreste Chiarini dal mandamento di Castiglione de' Pepoli a quello di Lucca, è revocato.

(Il tramutamento del giudice Chiarini dal mandamento di Castiglione de' Pepoli a quello di Lucca era stato determinato da errore materiale, per effetto del quale egli figurava nel ruolo dei giudici di 2ª categoria).

Mancuso Ignazio, giudice di 3ª categoria in aspettativa per infermità, è confermato, a sua domanda, nella stessa aspettativa per mesi quattro.

Pescatori Fabio Gioacchino, giudice di 4ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Pennabilli, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per infermità, per mesi tre.

Sono accettate le volontarie dimissioni dalla carica rassegnate da Luzzatto Ruggero, giudice di 3ª categoria con le funzioni di pretore nel mandamento di Bercto.

Malipiero cav. Ferruccio, giudice del tribunale di Vicenza, è designato per intervenire, ove occorra, durante il corrente anno giudiziario, nel tribunale di Bassano.

Benazzato Luigi, giudice del tribunale di Vicenza, è designato per intervenire, ove occorra, durante il corrente anno giudiziario, nel tribunale di Bassano.

Caffo Giov. Battista, giudice del tribunale di Verona, è destinato per intervenire, ove occorra, durante il corrente anno giudiziario, nel tribunale di Legnago.

Piccinini Roberto, giudice del tribunale di Verona, è destinato per intervenire, ove occorra, durante il corrente anno giudiziario, nel tribunale di Legnago.

Saccone cav. Antonio, giudice del tribunale di Venezia, è designato per intervenire, ove occorra, durante il corrente anno giudiziario, nei tribunali di Belluno, Conegliano e Treviso.

Bianchi Carlo Giulio, giudice del tribunale di Venezia, è designato per intervenire, ove occorra, durante il corrente anno giudiziario, nei tribunali di Belluno, Conegliano e Treviso.

Zozzoli Antonio Giulio, giudice del tribunale di Udine, è designato per intervenire, ove occorra, durante il corrente anno giudiziario, nei tribunali di Pordenone e Tolmezzo.

Cavarzerani Gaspare, giudice del tribunale di Udine, è designato per intervenire, ove occorre, durante il corrente anno giudiziario, nei tribunali di Pordenone e Tolmezzo.

Davari Achille, giudice del tribunale di Padova, è designato per intervenire, ove occorra, durante il corrente anno giudiziario, nei tribunali di Este e Rovigo.

Pagliarini Luigi, giudice del tribunale di Padova, è designato per intervenire, ove occorra, durante il corrente anno giudiziario, nei tribunali di Este e Rovigo.

Stravato Lorenzo, uditore vice pretore nel 3° mandamento di Milano, è tramutato nella stessa qualità di vice pretore al mandamento di Pandino in supplenza del pretore mancante.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Passani Ferdinando, dalla carica di vice pretore del mandamento di Langhirano.

Crucilla Rosario, id. di Serradifalco.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1913-915.

Bertolini Teodoro, nel 1° mandamento di Vicenza — Piccione Rosario, nel mandamento di Avola.

Con decreto Ministeriale del 23 ottobre 1914:

Rubbiani Galasso Guglielmo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Roma, è applicato alla R. procura del tribunale di Civitavecchia per giorni 15.

Con R. decreto del 25 ottobre 1914:

Troyer Francesco, giudice di 1ª categoria nel tribunale di Verona, è, a sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di consigliere di Corte d'appello.

Burziò Giuseppe, giudice di 1ª categoria nel tribunale di Pinerolo, è tramutato, a sua domanda, al tribunale di Torino.

Ticchioni Emanuele, giudice di 2ª categoria in funzioni di pretore nel 2° mandamento di Milano, è tramutato, a sua domanda, al tribunale di Milano, cessando dalle anzidette funzioni.

Di Napoli Gennaro, giudice di 4ª categoria in funzioni di pretore nel mandamento di San Marco Argentano, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità.

Carotenuto Alfredo, giudice di 2ª categoria in funzioni di pretore nel mandamento di Pignataro Maggiore, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Giugliano in Campania, con le stesse funzioni.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d' intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50	97014	7 —	Sodano Giovanni-Battista, *Marianna*, Clementina e Carolina fratello e sorelle fu Carlo, dom. in Nizza Monferrato, minori sotto l'amministrazione della loro madre Antonia Foglino.	Sodano Giovanni-Battista, *Anna-Maria*, Clementina e Carolina fratello e sorelle fu Carlo, ecc. come contro.
»	107878 152834	103 50 14 —	Sodano Giovanni-Battista, *Marianna*, *Teresa*, Clementina e Carolina fu Carlo, minori, sotto l'amministrazione della loro madre Foglino Antonia domic. in Nizza Monferrato.	Sodano Giovanni-Battista *Anna-Maria*, *Agata-Teresa*, Clementina e Carolina fu Carlo, minori, ecc. come contro.
»	234345	7 —	*Scavuzzi* Antonino fu Benedetto, dom. a Calascibetta (Caltanissetta).	*Scavuzzo* Antonino fu Benedetto, ecc. come contro.
»	628011	245 —	Giudice *Giovannina* di Biagio, *nubile*, domiciliati in Sapri (Salerno).	Giudice *Maria-Giovanna* di Biagio *minore, emancipata sotto la curatela del marito Francescantonio Ciccarino fu Domenico*, domiciliato in Sapri (Salerno).
»	109762	35 —	Valle Mario Giuseppe di Giuseppe minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Valle *Giuseppe* fu Pietro.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Valle *Carlo-Alberto-Giuseppe* fu Pietro.
»	476927 485169	227 50 35 —	Cipollina *Alice* di Michele, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Genova	Cipollina *Carlotta-Argenide-Alice* di Michele, minore, ecc., come contro.
3.50	479610 538923	350 — 175 —	Cipollina *Alice* di Michele, nubile, domiciliata a Genova	Cipollina *Carlotta-Argenide-Alice* di Michele, nubile, ecc., come contro.
3.50 R. mista 3.50 R. mista 3.50 R. mista	1466 1930 3962	350 — 140 — 35 —	Baldi *Pierina* fu Battista, nubile, domiciliata in Arona (Novara)	Baldi *Anna-Giuseppina-Pierina* (detta Pierina) fu Battista, nubile, ecc., come contro.
3.50	241548	350 —	Ottolenghi Raffaele di Giuseppe, domiciliato in Acqui (Alessandria); con usufrutto vitalizio a favore di Verri *Nicola* fu Giovanni, domiciliato a Cassine	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Verri *Luigi-Nicolao* fu Giovanni, domiciliato a Cassine.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 7 novembre 1914.

Il direttore generale
GARBAZZI.

(E. 19).

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 21 novembre 1914, in L. 105,25.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914, accertata il giorno 17 novembre 1914.

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1914:

La media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale predetto è la seguente:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	105 06	105.45
Londra	26.36	26.44
Berlino	114.44	115.60
Vienna	90.80	91.88
New York	5.37	5.44
Buenos Aires	2.12	2.14
Svizzera	103.13	103.62 1/2
Cambio dell'oro	105.51	106.02

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio dal 18 al 20 novembre 1914:

Franchi	105.25 1/2
Lire sterline	26 40
Marchi	115 02
Corone	91.34
Dollari	5.40 1/2
Pesos carta	2.13
Lire oro	105.76 1/2

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Collegio Reale delle fanciulle in Milano

AVVISO DI CONCORSO

Nel collegio Reale delle fanciulle in Milano è aperto il concorso a posti di studio semigratuiti vacanti col corrente anno scolastico 1914-915.

I genitori delle aspiranti, o chi per essi, dovranno presentare al Consiglio direttivo del Collegio Reale, non più tardi del 31 dicembre p. v., la loro domanda in carta da bollo da cent. 65 corredata dei seguenti documenti, debitamente legalizzati:

a) atto di nascita della giovinetta;

b) attestato di sana costituzione fisica e di efficace vaccinazione;

c) lo stato di famiglia;

d) una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che questa paga a titolo di contribuzione sul patrimonio dei genitori o della candidata stessa;

e) un certificato dell'agente delle imposte del luogo dove la famiglia risiede;

f) un certificato degli studi compiuti dalla concorrente;

g) certificati comprovanti le benemerenze delle famiglie delle concorenti;

h) obbligazione legale dei genitori, o di chi ne fa le veci, all'adempimento delle condizioni stabilite dal vigente statuto organico di questo Reale educatorio femminile.

Il concorso ai posti di favore si fa principalmente per titoli, dai quali risultino le benemerenze dei genitori delle aspiranti e le condizioni relativamente ristrette di loro fortuna.

Entra però come elemento del concorso anche un esame delle aspiranti, proporzionato alla loro età e alla classe in cui devono essere inscritte.

L'esame sarà tenuto nella sede di questo Educandato nel giorno 20 dicembre p. v. alle ore 10.

Non può aspirare ad un posto semigratuito la sorella di un'alunna già investita di un posto interamente gratuito. In ogni caso non possono due sorelle fruire più che di un posto interamente gratuito o di due semigratuiti e tre sorelle più che di un posto interamente gratuito e di uno semigratuito o di tre posti semigratuiti.

L'età minima per l'ammissione delle alunne è fissata a 6 anni, la massima a 12.

La scadenza dell'età minima e massima utile per concorrere è riferita al 30 settembre dell'anno in corso.

In casi eccezionali, il Consiglio può ammettere nell'Educatorio alunne che abbiano superato i dodici anni, se vengono da altri Istituti congeneri a questo collegio delle fanciulle e si abbiano ottime e sicure informazioni della loro condotta precedente.

La retta annuale per le alunne a posto semigratuito è di L. 500 pagabili a rate trimestrali anticipate.

L'alunna paga l'intera retta del trimestre anche se entra a trimestre incominciato.

Tutte le allieve indistintamente, entrando in Collegio, devono pagare il primo anno L. 600 per la provvista del corredo; ed in ciascuno degli anni successivi L. 300 per la sua conservazione e rinnovazione.

È data facoltà ai parenti delle alunne di versare le L. 600 in due rate semestrali anticipate e le L. 300 in quattro rate trimestrali anticipate.

Delle somme pagate per acquisto, conservazione e rinnovazione del corredo, non viene restituita alcuna parte se le alunne lasciano per qualsiasi motivo l'Educatorio.

Quando un'alunna a posto semigratuito entra nell'Educatorio, la sua famiglia, a garanzia dei futuri pagamenti, depone nella Cassa dell'Istituto la somma di L. 125, la quale non viene restituita che quando l'allieva lascia il Collegio.

L'alunna ammessa non potrà entrare definitivamente nell'Istituto se non dopo che il medico dell'Educatorio abbia riconosciuto a lei confacente il regime ordinario del Collegio.

Nelle istanze dovrà essere indicato con precisione il domicilio della persona che ricorre.

Tutte le alunne sono egualmente soggette alle discipline interne del Collegio, vestono alla foggia comune prescritta ed hanno eguale trattamento.

Milano, 5 novembre 1914.

Il presidente del Consiglio direttivo
Pullè.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

Il gran quartiere generale tedesco e lo stato maggiore generale russo comunicano poche e incerte notizie dei combattimenti svoltisi ieri tra la Vistola e la Wartha, al nord-est di Lodz e sul fronte Czenstochowa-Cracovia. Pare tuttavia che se i tedeschi hanno avuto dei successi su qualche punto, hanno subìto degli scacchi su qualche altro, con perdite di uomini e di materiali.

In Galizia la sorte degli austro-ungarici - nonostante qualche fatto d'armi qua e là favorevole ad essi - non sembra migliorata in questi ultimi giorni, perchè i russi, oltre che far numerosi prigionieri, hanno potuto occupare parecchie città di una certa importanza.

Tregua quasi dappertutto è segnalata nel settore franco-belga. Gli scontri che hanno avuto luogo nell'Argonne e a Chauvencourt non hanno spostato sensibilmente la posizione strategica dei belligeranti.

Anche nel settore serbo può dirsi la stessa cosa, benchè il comunicato ufficiale da Vienna parli di progressi degli austro-ungarici.

Combattimenti militarmente importanti hanno avuto luogo, invece, sulla biblica Mesopotamia fra truppe inglesi e truppe turche. Pare che queste abbiano avuto la peggio, perchè il telegramma ufficiale da Londra che ne riferisce parla di prigionieri, di cannoni e di altro materiale lasciato dal nemico.

Il bombardamento di Libau per parte della squadra tedesca non ha arrecato - secondo un telegramma da Pietrogrado - che danni insignificanti. Più gravi danni, all'opposto, ha arrecato quello di Trebisonda per parte

della squadra russa, che ha distrutto, dicesi, caserme e magazzini.

L'*Agenzia Stefani* comunica particolareggiate informazioni nei seguenti telegrammi:

Costantinopoli, 17 (ritardato). — Un comunicato del quartier generale dice:

Le nostre truppe hanno preso d'assalto alla baionetta i *blockhaus* nei dintorni di Artouin. Il nemico è fuggito subito, lasciando numerosi uccisi, materiale da guerra e oggetti d'equipaggiamento.

Continuano i combattimenti con il grosso dell'esercito russo nei dintorni della frontiera del Caucaso.

Dopo un violento combattimento le nostre truppe hanno battuto le truppe russe che si trovavano a Liman in territorio russo.

Le truppe russe, dopo avere subito grandi perdite, sono fuggite sull'altra riva del fiume Tchuruk.

Pietrogrado, 20. — Un comunicato dello stato maggiore generale dice: Lo sforzo dell'esercito tedesco tende a sfondare il nostro fronte tra la Vistola e la Wartha. L'offensiva che noi abbiamo presa il 19 corrente è stata coronata da successi parziali.

Al nord ovest di Lodz ci siamo impadroniti di una batteria pesante, di altre 10 mitragliatrici e abbiamo fatto parecchie centinaia di prigionieri. I combattimenti ostinati impegnati sul fronte Czenstochowa-Cracovia si svolgono normalmente. Nelle giornate del 17 e del 18 abbiamo fatto prigionieri 3000 austriaci. In Galizia abbiamo occupato Wisznia, Görlitz, Dukla e Ujok.

Vienna, 20 (ufficiale - mezzodì). — Anche ieri nella Polonia russa gli austro-tedeschi hanno ottenuto dappertutto un successo. Una decisione però non si è ancora avuta. Il numero dei prigionieri russi aumenta.

Dinanzi a Przemysl il nemico ha subito gravi perdite mentre faceva un tentativo, immediatamente respinto, per avanzare maggiormente verso il fronte meridionale della fortezza. Le truppe di copertura sono considerevoli.

Berlino, 20. — Il grande stato maggiore annunzia dal gran quartier generale in data 20 novembre mattina:

Nella Fiandra occidentale e nella Francia settentrionale nessuna modificazione essenziale. Il terreno bagnato e a metà gelato ed una tempesta di neve hanno cagionato difficoltà ai nostri movimenti.

Un attacco francese presso Combres, a sud-est di Verdun, è stato respinto.

Sulla frontiera della Prussia orientale la situazione è immutata.

Nell'est della pianura dei laghi i russi si sono impadroniti di una posizione di campagna non occupata e di vecchi cannoni che vi si trovavano e che non era possibile di muovere. Le parti dell'esercito nemico che si sono ritirate al disopra di Mlawa e di Lipna continuano la loro ritirata.

A sud di Plozk la nostra offensiva progredisce.

Nei combattimenti intorno a Lodz e all'est di Czenstochowa non è sopraggiunta ancora una decisione.

Il Comando superiore dell'esercito.

Parigi, 20. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

La giornata del 19 è stata caratterizzata dalla assenza quasi totale di attacchi della fanteria nemica; e gli attacchi dell'artiglieria sono stati meno violenti del giorno precedente.

Al nord il tempo è pessimo; nevica; tutta la regione del canale dell'Yser a est di Dixmude è invasa dalle inondazioni. Dinanzi a Rampschapelle sono stati estratti dall'acqua due mortai da 165 abbandonati dai tedeschi. Il cannoneggiamento è stato abbastanza intenso a sud di Ypres.

Al centro non vi sono azioni importanti da segnalare. Nell'Argonne tre vigorosi attacchi della fanteria nemica sono stati respinti.

All'ala destra i tedeschi hanno rioccupato la parte distrutta di Chauvoncourt. Più all'est abbiamo fatto qualche progresso.

Parigi, 20. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nessun incidente notevole da segnalare.

Vienna, 20. — Un comunicato ufficiale dal teatro della guerra meridionale, in data 20 novembre, dice:

Vi sono combattimenti parziali sull'intero fronte. L'attacco contro una posizione fortificata presso Lazarevac progredisce favorevolmente.

Ieri sono stati fatti prigionieri 7 ufficiali e 660 soldati serbi. Il tempo è cattivo. Le montagne sono coperte di neve alta un metro; le pianure sono inondate.

Londra, 20 (ufficiale.) — Le truppe britanniche che operano presso Shat el Arab nel golfo Persico si sono avanzate di nove miglia sulla riva destra del fiume ed hanno incontrato un distaccamento nemico forte di 2500 uomini trincerato su posizioni rinforzate da dodici cannoni. Le truppe britanniche malgrado una energica resistenza si sono impadronite di questo trinceramento. Il nemico si è ritirato abbandonando due cannoni, numerosi prigionieri, materiale da campo, munizioni di riserva, bestie da soma, ecc.

Le perdite britanniche sono di tre ufficiali e 35 uomini morti e di 15 ufficiali e 500 uomini feriti.

Pietrogrado, 20. — Le navi tedesche hanno bombardato Libau per più di sei ore. Esse hanno lanciato un'enorme quantità di proiettili diretti specialmente sugli edifici del porto. Tuttavia i danni prodotti sono insignificanti. Si è avuto qualche principio di incendio che i pompieri sotto il fuoco nemico hanno eroicamente localizzato. Vi sono 4 pompieri feriti.

Bordeaux, 20. — Le navi francesi in crociera continuano attivamente a reprimere il contrabbando. La corazzata *Bouvet* ha catturato e condotto nel porto di Tolone il vapore *Argo* che trasportava 150 riservisti tedeschi che sono stati fatti prigionieri.

Le navi inglesi mantengono l'incrociatore tedesco *Koenigsberg* imbottigliato nel fiume Rufidji.

Pietrogrado, 20. — Si annuncia che il *Goeben* ed il *Breslau* al momento in cui furono attaccati dalla flotta russa si dirigevano su Yalta allo scopo di bombardare la città. Il *Goeben* è seriamente danneggiato e sarà probabilmente per lungo tempo fuori combattimento.

Si annuncia che il blocco di Przemysl che è stato ripreso dai russi con una grande energia volge rapidamente alla fine. I russi si sono impadroniti delle trincee che circondano la piazza forte ove hanno trovato numerosi pozzi ricolmi di calce ciò che conferma quanto dicono i prigionieri che il colera infierisce a Przemysl, la cui guarnigione è decimata.

Costantinopoli, 20. — Un comunicato ufficiale del quartier generale dice:

La flotta russa composta di due corazzate e cinque incrociatori, inseguita dalla nostra flotta, si è rifugiata a Sebastopoli.

La flottiglia delle torpediniere si è rifugiata in un altro porto russo.

Bordeaux, 20. — Un comunicato del Ministero della marina informa che il *Leipzig* ed il *Dresden* hanno raggiunto lo *Scharnhorst*, il *Gneisenau* ed il *Nurnberg*. Questa divisione ha lasciato la costa del Cile.

Alcune di queste unità hanno cercato di fare carbone a Valparaiso, ma non è stata loro accordata tale facoltà.

Bordeaux, 20. — Comunicato dell'Ambasciata inglese:

Il corrispondente da Düsseldorf della *Frankfurter Zeitung* conferma la distruzione completa di uno Zeppelin da parte di un aviatore inglese benchè i giornali tedeschi abbiano segnalato soltanto che il dirigibile era stato leggermente danneggiato. I giornali annunciano nuovi successi dei lealisti nell'Africa del Sud.

Rio de Janeiro, 20. — L'incrociatore *Glasgow* si trova qui in bacino di raddobbo. Esso ha cinque falle nella chiglia. Quattro marinai sono stati feriti.

Fin dal principio della battaglia l'ammiraglio Craddock, rendendosi conto della maggiore potenza dell'artiglieria della squadra tedesca, aveva ordinato al *Glasgow* e all'*Otranto* di cercare un rifugio.

Malgrado ciò, il *Glasgow* rispose al fuoco dei tedeschi durante i

primi minuti del combattimento. Il *Glasgow* ha uno dei suoi cannoni di 9 pollici smontato. Il deposito di munizioni è saltato.

Il *Canopus*, che non aveva che una velocità di 16 nodi, non potè arrivare in tempo per partecipare al combattimento.

CRONACA ITALIANA

Echi del genetliaco regale. — Telegrammi dalle Provincie informano che il genetliaco di S. M. la Regina Madre è stato ovunque festeggiato.

Sono stati inviati numerosissimi telegrammi di omaggio da parte dei sindaci, presidenti dei Consigli provinciali e delle Deputazioni provinciali, di enti ed associazioni.

*** Il sindaco di Roma ha inviato a S. E. la contessa Pes di Villamarina, dama d'onore di S. M. la Regina Margherita, il telegramma seguente:

« Nella fausta odierna ricorrenza Roma volge devoti pensieri ed auguri alla M. V., mirabile esempio di grazia e di virtù, degna rappresentante di una stirpe illustre che nelle donne dell'Augusta Sua Casa ebbe sempre l'espressione più alta della femminile regalità ».

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma si riunirà, come abbiamo annunziato, posdomani 23 corr. in seduta pubblica. All'ordine del giorno, oltre le deliberazioni prese d'urgenza dalla Giunta, vennero aggiunte parecchie importanti proposte.

Alle case degli impiegati. — Ieri il sindaco di Roma, principe Colonna, si è recato a visitare le case degli impiegati, a villa Caetani.

Il sindaco venne ricevuto dal presidente dell'Istituto, on. Ruini, dal direttore, ing. Wanderling, dal comm. Venosta, direttore della Cassa depositi e prestiti, e da una cospicua rappresentanza di soci dell'Istituto. Era presente anche l'on. Manfredi.

Il sindaco, accompagnato da tutti i presenti, visitò il magnifico quartiere, esprimendo la sua alta soddisfazione per il superbo sviluppo di esso.

All'on. Colonna fu offerto, dopo la visita, uno champagne d'onore, ed egli profittò della occasione per rinnovare i suoi più vivi auguri all'Istituto che ha già dato prova di sì ottima organizzazione e di prospera vita.

Smentite. — L'*Agenzia Stefani* comunica in data di ieri:

« Da qualche giornale è stato pubblicato l'annunzio di una prossima emissione di buoni del tesoro al 4 50 per cento.

La notizia non ha assolutamente ombra di fondamento ».

*** L'Ambasciata di Germania comunica:

« La notizia diffusa da qualche giornale italiano, che cioè un gruppo di giornalisti italiani, scortato da un funzionario dell'Ambasciata germanica, è partito in questi giorni per la Germania, è assolutamente priva di ogni fondamento.

L'ambasciata di Germania non sta in rapporto alcuno coll'organizzazione che ha promosso e sta ora eseguendo un viaggio giornalistico attraverso la Germania. Tanto l'organizzazione stessa quanto l'esecuzione di detto viaggio sono di piena iniziativa privata ».

Nella colonia francese. — L'Ambasciata di Francia comunica:

I francesi residenti a Roma o nella provincia di Roma, addetti ai servizi ausiliari ed appartenenti alle classi dal 1887 al 1913, sono invitati a presentarsi prima del 1° dicembre prossimo alla cancelleria dell'Ambasciata di Francia a Roma (Palazzo Farnese), dalle 11 alle 12 e dalle 15,30 alle 17, per farsi iscrivere in vista della visita medica che essi dovranno passare ulteriormente.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della prima decade del corrente dicembre reca:

Le condizioni delle nostre campagne sono ovunque soddisfacenti. In alcuni luoghi dell'Italia settentrionale le pioggo ritardarono la semina dei cereali. Sul medio versante tirrenico predominò il tempo bello che permise di attendere agevolmente a tutti i lavori campestri. Le terre del sud e quelle delle isole furono ulteriormente beneficate dalle pioggie di questa decade. Il grano, già seminato, germina ovunque rigoglioso; i pascoli si ammantano di erbe novelle e ubertosi appaiono gli erbai e gli orti. Si raccolgono le olive che lasciano sperare in complesso un buon prodotto. Sono incominciati i lavori di rinnuovo, le affossature per nuove piantagioni e la potatura della vite.

Marina mercantile. — Il *Regina d'Italia*, del Lloyd Sabaudo, è partito da Palermo per New-York. — Il *Taormina*, del Lloyd italiano, è giunto a New-York. — Il *Regina Elena*, della N. G. I., è partito da Barcellona per Santos e Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SOFIA, 20. — In un articolo attribuito all'ex-ministro Ghenadieff, il giornale *Volia* scrive:

I colpi di cannone che si fanno udire da Valjevo annunciano che il trattato di Bucarest è rimasto senza i suoi custodi. D'altra parte nella stampa dei paesi che maggiormente contribuirono a favorire la Romania, la Serbia e la Grecia ed a spogliare la Bulgaria, si riconosce la grande ingiustizia e l'errore anche più grande che è stato commesso.

Ciò prova che si avvicina il tempo in cui si dovrà sollevare la questione della revisione del trattato di Bucarest. Quale forma si debba scegliere a questo scopo, è cosa che deve essere decisa non dalla scienza, nè dagli usi internazionali, ma dalle esigenze del momento.

SOFIA, 20. — *Sobranje.* — Stamboliski, capo del partito agricolo, afferma che il pericolo si avvicina. Le truppe austro-ungari he sono alla frontiera bulgara e forse vorranno passarla per tendere la mano all'esercito turco ed unirsi con esso sui due fronti di combattimento. Rimprovera alla Triplice intesa di agire con lentezza negli sforzi di conciliazione fra i diversi interessi balcanici e propugna la costituzione di un Gabinetto nazionale con la partecipazione di tutti i partiti politici per meglio esaminare i compensi proposti e i sacrifici domandati. Si pronuncia a favore dell'occupazione della Macedonia, ma con il consenso esplicito o tacito della Triplice intesa, non essendovi alcun dubbio sul consenso austro-tedesco; ma pone in guardia il Governo contro qualsiasi politica di avventure.

Thodoroff, vice presidente del partito nazionale, di cui è capo Ghescioff, ripete lo stesso avvertimento, motivandolo con l'esistenza di una convenzione serbo-greco-rumena, specialmente diretta contro la Bulgaria e che entrerà in vigore ai primi passi falsi del Governo bulgaro, non attendendo la Romania e la Grecia che l'occasione per gettarsi sulla Bulgaria.

L'oratore afferma la sua incrollabile convinzione circa l'identità permanente dei vitali interessi russo-bulgari, alla quale viene ad aggiungersi la solidarietà degli interessi anglo-bulgari e franco-bulgari ed insiste sulla necessità della costituzione di un Gabinetto

nazionale per dissipare tutti i sospetti all'interno ed all'estero e per dare maggior autorità alle decisioni da prendersi.

Daneff si pronuncia per un accordo colla triplice intesa allo scopo di occupare la Macedonia.

Sakizoff, leader dei socialisti riformisti, si dichiara favorevole ad una politica di realizzazione dell'unità nazionale, la quale faciliterà l'accordo balcanico.

Il paese è deciso a mantenere la neutralità; ma ciò non impedisce che il Governo intraprenda trattative diplomatiche per una favorevole soluzione delle questioni bulgare.

L'oratore chiede a questo scopo la costituzione di un Gabinetto nazionale, il quale avrà la fiducia dell'intera nazione e dei due gruppi belligeranti.

La seduta è tolta.

BERLINO, 20. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* scrive che il ben noto nazionalista irlandese sir Roger Casement, che recentemente dagli Stati Uniti si era recato a Berlino, è stato ricevuto al Ministero degli esteri, ed ha fatto osservare che in Irlanda sono state pubblicate, probabilmente con l'autorizzazione del Governo, spiegazioni in cui si dice che la vittoria della Germania causerebbe al popolo irlandese grandi danni, perchè il suo paese, le sue città, le sue chiese e i suoi preti, sarebbero dati alla mercè di un esercito invasore, spinto soltanto dal desiderio di saccheggio e di conquista.

Per conseguenza esistono fra gli irlandesi timori sulla attitudine della Germania di fronte all'Irlanda nel caso di una vittoria tedesca.

Il segretario di Stato interinale degli esteri ha fatto allora, dietro ordine del cancelliere, una dichiarazione ufficiale, in cui è detto che il Governo respinge il più formalmente possibile le malevoli intenzioni che gli sono attribuite, e afferma categoricamente che la Germania fa soltanto voti per la prosperità del popolo irlandese, del suo paese e delle sue istituzioni.

Se durante il corso di questa guerra, che la Germania non cercò la fortuna delle armi dovesse un giorno condurre le truppe tedesche sulla costa irlandese, esse vi sbarcherebbero come un esercito di un Governo animato da buona volontà verso un paese ed un popolo, al quale la Germania non augura che la felicità nazionale e la libertà nazionale.

ROMA, 20. — L'Ambasciata britannica ha ricevuto il seguente dispaccio dal *Foreign Office* in data d'oggi:

In conseguenza del grave deprezzamento della carta moneta tedesca, la *Frankfürter Zeitung* annunzia che è vietata l'ulteriore pubblicazione dei prezzi del cambio sulla Germania. Il cambio per un biglietto da cento marchi, che è normalmente di 121 franchi, è ora solo di 111 franchi.

Il vapore britannico *Ortega*, diretto da Valparaiso a Rio Janeiro con a bordo 370 riservisti francesi, fu inseguito da un incrociatore tedesco tipo *Dresden*. La velocità normale dell'*Ortega* è di 14 nodi; quella dell'incrociatore di almeno 21.

Il capitano richiese dei fuochisti volontari e navigò sotto il fuoco alla velocità massima di 18 nodi, raggiungendo gli stretti di Nelson, dei quali non esistono carte nautiche.

Il capitano con grande abilità riuscì a condurre attraverso a tali stretti la sua nave, di 8000 tonnellate, sfuggì all'incrociatore e raggiunse col piroscafo incolume Rio Janeiro.

Nello Shatt el Arab un reparto turco di 4500 uomini con 12 cannoni in forti posizioni fu attaccato dalle nostre truppe e sconfitto; perdette due cannoni e molti prigionieri.

LONDRA, 20. — Rame 54 1/4.

Sono state versate alla Banca d'Inghilterra lire sterline 120.000.

MADRID, 20. — Cambio su Parigi 4,25.

WASHINGTON, 20. — La Turchia non ha ancora fornito spiegazioni circa il fuoco che fu aperto contro un canotto dell'incrociatore corazzato *Tennessee*.

Il presidente Wilson ed i segretari per la marina e per l'interno hanno avuto una lunga conferenza a questo proposito.

Corre voce che se il silenzio della Turchia si prolunga il Governo nord-americano domanderà probabilmente all'Ammiragliato inglese di autorizzare lo scambio di comunicazioni radiotelegrafiche tra l'incrociatore *Tennessee* e la stazione radiotelegrafica della Carolina del Nord.

LONDRA, 21. — Una nota ufficiale rileva:

Il successo del prestito di guerra supera le previsioni più ottimiste.

Si crede che le sottoscrizioni si elevino già ad una cifra superiore a quella gigantesca di 700.000.000 di lire sterline.

Vengono forniti oggi nuovi particolari circa i prestiti che il Governo Imperiale fa alle Colonie autonome e cioè: 12 milioni al Canadà, 18 milioni all'Australia, 7 milioni al Sud-Africa, 5.250.000 alla Nuova Zelanda.

Si ritiene che le spese del Canadà per la guerra ascendano a venti milioni di sterline all'anno. Il Governo canadese ha riacquistato ieri per 1.700.000 sterline di buoni del tesoro. Nessun prestito canadese giungerà alla scadenza prima del 1919. La situazione finanziaria del Canadà sembra dunque esser soddisfacentissima.

TREBISONDA, 21. — In occasione del bombardamento della città non vi sono state vittime italiane, nè il Regio consolato ha sofferto danni.

PIETROGRADO, 21. — I giornali annunciano che il principe Troubetskoy, nuovo ministro di Russia in Serbia, è partito con larghi poteri per lavorare ad un accordo tra i bulgari e i serbi per ottenere che i Balcani siano favorevoli alla Russia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

20 novembre 1914.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	759.7
Termometro centigrado al nord	8.0
Tensione del vapore, in mm.	4.12
Umidità relativa, in centesimi	51
Vento, direzione	NE
Velocità in km.	debole
Stato del cielo	poco nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	9.7
Temperatura minima, id.	2.9
Pioggia in mm.	—

20 novembre 1914.

In Europa: pressione massima di 772 sulle Coste baltiche occidentali, minima di 754 sul basso Tirreno.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica è salita nelle regioni meridionali e Sicilia fino a 6 mm. e abbassata altrove fino a 2 mm. in Sardegna; temperatura prevalentemente diminuita; cielo vario con pioggerelle sul versante adriatico, basso versante tirrenico, isole; quasi sereno nel rimanente; nevicate lungo l'Appennino.

Barometro: massimo 764 sulle Alpi, minimo 754 su Cagliari.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti forti intorno tramontana cielo vario con nebbie, temperatura diminuita.

Regioni appenniniche: venti quasi forti 1° quadrante, cielo nuvoloso con nevicate, temperatura stazionaria.

Versante adriatico: venti alquanto forti 1° quadrante, cielo nuvoloso con pioggie, temperatura stazionaria, mare agitato nelle coste salentine.

Versante tirrenico: venti ancora forti 3° quadrante, cielo nuvoloso con pioggie specie sulle basse e medie regioni, temperatura rigida, mare agitato coste insulari meridionali.

Versante jonico: venti forti 2° quadrante, cielo nuvoloso con pioggie, temperatura diminuita, mare agitato.

Coste libiche: venti alquanto forti occidentali, cielo nuvoloso, temperatura diminuita, mare piuttosto agitato.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 20 novembre 1914.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima	minima
Liguria				
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	10 0	6 0
San Remo	coperto	calmo	15 0	5 0
Genova	1/4 coperto	calmo	10 0	4 0
Spezia	1/4 coperto	calmo	10 0	3 0
Piemonte				
Cuneo	coperto	—	4 0	— 2 0
Torino	coperto	—	6 0	— 3 0
Alessandria	1/3 coperto	—	6 0	— 2 0
Novara	—	—	—	—
Domodossola	sereno	—	8 0	— 6 0
Lombardia				
Pavia	1/4 coperto	—	9 0	— 4 0
Milano	1/2 coperto	—	7 0	— 1 0
Como	sereno	—	8 0	— 1 0
Sondrio	1/4 coperto	—	9 0	— 5 0
Bergamo	3/4 coperto	—	5 0	0 0
Brescia	1/2 coperto	—	6 0	0 0
Cremona	3/4 coperto	—	7 0	0 0
Mantova	nebbioso	—	9 0	1 0
Veneto				
Verona	coperto	—	11 0	2 0
Belluno	1/4 coperto	—	6 0	— 2 0
Udine	sereno	—	7 0	0 0
Treviso	coperto	—	9 0	1 0
Vicenza	nebbioso	—	10 0	5 0
Venezia	coperto	calmo	8 0	4 0
Padova	coperto	—	7 0	1 0
Rovigo	1/2 coperto	—	7 0	2 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	3/4 coperto	—	7 0	— 2 0
Parma	1/2 coperto	—	8 0	— 1 0
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	6 0	1 0
Modena	coperto	—	7 0	1 0
Ferrara	coperto	—	7 0	1 0
Bologna	coperto	—	7 0	3 0
Forlì	coperto	—	7 0	1 0
Marche-Umbria				
Pesaro	coperto	grosso	8 0	3 0
Ancona	coperto	—	—	—
Urbino	coperto	—	3 0	— 1 0
Macerata	coperto	—	3 0	0 0
Ascoli Piceno	coperto	—	7 0	— 2 0
Perugia	coperto	—	3 0	— 1 0
Toscana				
Lucca	1/4 coperto	—	8 0	0 0
Pisa	sereno	—	10 0	— 1 0
Livorno	1/2 coperto	legg. mosso	9 0	4 0
Firenze	[illegible]	—	8 0	1 0
Arezzo	coperto	—	6 0	2 0
Siena	coperto	—	5 0	0 0
Grosseto	—	—	—	—
Lazio				
Roma	coperto	—	11 0	3 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	coperto	—	12 0	3 0
Chieti	coperto	—	4 0	1 0
Aquila	coperto	—	4 0	— 1 0
Agnone	sereno	—	2 0	— 3 0
Foggia	1/4 coperto	—	9 0	2 0
Bari	3/4 coperto	agitato	12 0	2 0
Lecce	1/4 coperto	—	12 0	3 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	sereno	—	13 0	8 0
Caserta	1/4 coperto	—	10 0	5 0
Napoli	1/4 coperto	legg. mosso	9 0	5 0
Benevento	3/4 coperto	—	11 0	3 0
Avellino	sereno	—	8 0	1 0
Mileto	piovoso	—	8 0	4 0
Potenza	1/4 coperto	—	3 0	— 1 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	coperto	—	14 0	1 0
Sicilia				
Trapani	coperto	legg. mosso	17 0	10 0
Palermo	1/2 coperto	calmo	11 0	6 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	sereno	—	13 0	4 0
Messina	1/2 coperto	legg. mosso	11 0	7 0
Catania	sereno	calmo	16 0	7 0
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	16 0	9 0
Sardegna				
Sassari	coperto	—	10 0	5 0
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	16 0	9 0
Libia				
Tripoli	—	—	—	—
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. PALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMMO RAFFAELE, *gerente responsabile*.